



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Antonio Cirma,
pronuncia la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 144 del Ruolo Generale dei procedimenti unitari dell'anno 2025
avente ad oggetto la domanda ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da:

██████████ (codice fiscale ██████████), nato a Napoli (NA), il
18.07.1973, e ██████████ (codice fiscale ██████████), nata a
Napoli (NA), il 20.10.1975, entrambi residenti in ██████████ (NA), alla ██████████,
rapp.ti e difesi dall'avv. Claudio Liguori (codice fiscale LGRCLD85L18A509F);

RICORRENTI

MOTI VI DELLA DECISIONE

Rilevato che in data 3 aprile 2025 è stata iscritta la domanda di ristrutturazione familiare dei debiti
del consumatore da parte dei coniugi ██████████ e ██████████ ai sensi degli artt.
66 ss. CCII;

richiamato il decreto del 22 aprile 2025 con cui è stata disposta la pubblicità della proposta e del
piano, nonché la sospensione della procedura esecutiva 341/2024 del Tribunale di Napoli nord;

ritenuto, in via preliminare, che tale decreto debba essere confermato in quanto entrambi ricorrenti
risultano qualificabili consumatori sovraindebitati per cause non imputabili a titolo di dolo, colpa
grave o frode nei confronti dei creditori:

- sebbene il ricorrente Capobianco sia tuttora titolare di partita iva, il Gestore ha verificato
l'adempimento dell'unico debito riconducibile all'attività di lavoratore parasubordinato (rivenditore
porta a porta), rappresentato dal mancato pagamento del diritto annuale (cfr. allegato 21 della
relazione integrativa depositata il 10 giugno 2025); ne consegue che le passività oggetto della

domanda di ristrutturazione attengono al mancato pagamento di tributi personali, contravvenzioni al codice della strada e spese legate alle esigenze familiari legate essenzialmente all'acquisto dell'abitazione familiare sita in [REDACTED] (NA) alla [REDACTED], attualmente sottoposta a pignoramento dal creditore ipotecario Crédit Agricole Italia s.p.a.;

- il compendio immobiliare è stato valutato, nel corso della procedura esecutiva, dall'ing. Pasquale Ferriero in euro 25.000,00; tale importo, unitamente alle disponibilità ritraibili dallo stipendio percepito dal ricorrente Capobianco - unico percettore di reddito - in qualità di lavoratore subordinato della Venfood s.r.l., pari ad euro 1.600,00 circa, di cui euro 1.100,00 destinati al sostentamento del nucleo familiare, risulta insufficiente a consentire l'integrale ed immediata soddisfazione di tutti i creditori;

- la documentazione in atti comprova complessivamente quanto riferito in ordine alla necessità dei ricorrenti di far fronte contrazione dei redditi da lavoro parasubordinato subita dal Capobianco nel periodo pandemico, alle esigenze di salute della ricorrente Troncone, nonché agli interventi di ristrutturazione realizzati nel corso del tempo anche attraverso l'impiego della somma di € 27.750,00 pari al 25% della quota di proprietà immobiliare (immobile sito nel Comune di Napoli alla [REDACTED] [REDACTED]) trasferita dalla ricorrente Troncone, unitamente agli altri eredi, in data 13 luglio 2023; somma che, come successivamente rilevato dal Gestore, è risultata congrua rispetto ai valori di mercato;

esaminata la proposta di ristrutturazione aggiornata in data 16 settembre 2025 nella quale, a fronte di un ammontare complessivo di debiti quantificato in euro 178.128,06 (comprensivo degli interessi legali ex art. 67, comma 4, CCII), i ricorrenti hanno offerto di pagare la somma di euro 59.947,53 in nove anni circa (119 rate mensili da euro 500,00 e l'ultima da euro 447,53), da ripartire a favore di tutti i creditori secondo le percentuali del 100%, per i crediti prededucibili e privilegiati, del 17,60%, per il credito ipotecario Crédit Agricole Italia s.p.a., e del 5% per i restanti crediti chirografari e degradati al chirografo;

considerato, altresì, che all'udienza del 16 settembre 2025, l'avv. Liguori ha dato atto dell'ulteriore precisazione del credito da parte di Regione Campania, la quale, in quanto ritenuta tardiva, è stata esclusa dal piano (cfr. istanza di ammissione al passivo Munipia s.p.a. depositata in data 16 settembre 2025);

ritenuto che il contenuto del piano debba riflettere quanto precisato dal suddetto creditore, atteso che l'art. 70, comma 3, CCII, nel prevedere un termine finale di venti giorni, limita esclusivamente la

facoltà dei creditori di presentare osservazioni, senza precludere la possibilità di precisare i rispettivi crediti;

considerato, invece, che, nel caso di specie, l'assenza di contestazioni rispetto alla convenienza della proposta, riduce l'ambito del sindacato compiuto dal Tribunale in sede di omologa, in quanto l'art. 70, comma 7, CCII dispone: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*;

ritenuto comunque condivisibile l'impiego argomentativo adottato dal Gestore a sostegno della convenienza della proposta in quanto recepisce il contenuto della perizia redatta dal dott. Pasquale Ferriero, CTU nominato in seno alla procedura esecutiva immobiliare, che ha stimato il valore dell'immobile in € 25.000,00 in ragione delle violazioni concernenti la disciplina edilizia e urbanistica, le quali, laddove l'immobile venisse aggiudicato, causerebbero un incremento dei costi per l'aggiudicatario per la necessità di procedere alla rimessione in pristino ovvero alla demolizione delle opere abusive;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano predisposto nell'interesse del ricorrente [REDACTED] e [REDACTED];

DICHIARA chiusa la procedura a norma dell'art. 70 co. 7 CCII;

ATTRIBUISCE all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 71 CCII;

DISPONE che il presente provvedimento, in uno al piano omologato e alla relazione aggiornata, sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord a norma del combinato disposto ricavabile dall'art. 70 CCII, co. 1 e 7;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori adempimenti.

Aversa, 21 maggio 2026

Il Giudice

Dott. Antonio Cirma